

BICOCCA TI AGEVOLA



GUIDA
AI BENEFICI FISCALI

INDICE

5 INTRODUZIONE

- 9 BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA
- 13 PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE
- 17 MASTER
- 21 DOTTORATI DI RICERCA
- 25 DOTTORATO EXECUTIVE
- 29 DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO
- 33 COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA E SVILUPPO DI CAPITALE UMANO
- 37 CATTEDRA FINANZIATA
- 41 CAREER DAY

- 45 RICERCA COMMISSIONATA
- 49 RICERCA IN COLLABORAZIONE
- 53 SPIN-OFF E START UP
- 57 BREVETTI
- 61 BICOCCA UNIVERSITÀ DEL CROWDFUNDING

- 65 BIBLIOTECA E ARCHIVI
- 69 EVENTI
- 73 PROGETTI STRATEGICI

INTRODUZIONE

AGEVOLAZIONI FISCALI E COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE

Università, Territorio e Aziende. Un triangolo fondamentale per sviluppare e condividere l'innovazione prodotta dalla conoscenza, il benessere prodotto dal sapere, la forza creata dal capitale umano.

Da tempo l'Università di Milano-Bicocca lavora alla costruzione e al consolidamento dei rapporti con le imprese, sia quelle del territorio in cui essa sorge e opera sia quelle più distanti in campo nazionale e internazionale. Questa attività è ormai integrata saldamente nelle missioni fondamentali dell'università: insegnamento e ricerca. In altre parole, è uno degli assi cruciali per la realizzazione della cosiddetta Terza Missione che altro non è se non la restituzione alla Società del valore creato dall'Ateneo.

Da tempo diversi strumenti fiscali sono stati messi a punto dal nostro ordinamento nazionale per favorire la collaborazione fra atenei e imprese. L'Università di Milano-Bicocca ha attivato e continua a farlo numerose iniziative per favorire la collaborazione con le aziende. ***Bicocca ti Agevola***, è il nome di questo vademecum, vuole essere una prima e agile guida pensata sia per gli imprenditori che vogliono collaborare con l'università, sia per quelle categorie della comunità universitaria (docenti e ricercatori in primis) che spesso non sanno quali siano i non pochi vantaggi per le imprese nel cooperare con l'università.

In questo vademecum sono quindi raccolte alcune tra le principali iniziative che prevedono la possibilità per le imprese

di contribuire finanziariamente alla loro realizzazione. Il lavoro è organizzato in schede di veloce consultazione che forniscono informazioni sulla natura dell'iniziativa, i relativi vantaggi per l'impresa, la normativa di riferimento e soprattutto le agevolazioni fiscali previste.

I paragrafi dedicati alle agevolazioni fiscali sono particolarmente dettagliati e puntuali, aspetto non trascurabile considerata la complessità e la stratificazione della normativa fiscale italiana. Il lavoro di ricerca sulle agevolazioni fiscali è stato realizzato dal professor Alberto Maria Gaffuri, associato di diritto tributario nel Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia del nostro Ateneo e dall'avvocato Jacopo Ratti, cultore della materia e dottorando di ricerca in diritto tributario. A loro va un particolare ringraziamento per il contributo fornito. Vale la pena sottolineare che le indicazioni sui benefici fiscali riportate nel presente Vademecum sono fornite a titolo informativo generale e che l'effettiva spettanza e cumulabilità tra le varie misure di favore devono essere necessariamente verificate caso per caso. In tal senso, per le aziende o i soggetti interessati a finanziare le attività proposte in questa pubblicazione potrà essere fornito supporto consulenziale.

Ci auguriamo dunque che questo vademecum possa essere un utile strumento che metta in evidenza i vantaggi ai quali vanno incontro le imprese che vogliono collaborare con il nostro Ateneo rendendo dunque più facile la realizzazione in concreto di un'integrazione sempre più forte tra Università e Società.

Luigi Di Pace
Area della Ricerca



BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA

Le borse di studio sono finalizzate a sostenere la formazione di studenti particolarmente meritevoli.

Le borse di studio possono essere erogate anche in favore del personale dell'Università che si dedica a specifiche tematiche o ambiti di ricerca.

I premi di laurea costituiscono un riconoscimento a neolaureati che abbiano fornito un contributo scientifico alla conoscenza di determinati argomenti o che abbiano approfondito particolari tematiche.

L'Università può istituire e assegnare benefici economici anche grazie a finanziamenti da parte di imprese ed esterni.



vantaggi per le imprese

- Opportunità di rafforzare i legami con l'Ateneo e il territorio
- Visibilità sociale
- Possibilità di proporre argomenti oggetto delle tesi di laurea
- Possibilità di partecipare, con un proprio rappresentante, alla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione dei benefici economici



modalità di attivazione

I soggetti esterni che intendono istituire e finanziare borse di studio e premi di laurea sono chiamati a stipulare apposite convenzioni.



durata

Una tantum/Annuale/ Biennale/Pluriennale.



agevolazioni fiscali

Per borse specificamente finalizzate alla ricerca o premi per ricerche compiute:

art. 1, commi 353 e 354, l. 266/2005 - soggetti Ires - integrale deducibilità dal reddito dei fondi versati per il finanziamento della ricerca a titolo di contributo o liberalità;

art. 10, comma 1, lett l-quater), d.p.r. 917/1986 - soggetti Irpef - detraibilità nel limite del 19% della spesa delle erogazioni liberali a favore delle università finalizzate all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Per borse non specificamente finalizzate alla ricerca:

soggetti Ires - art. 100, comma 2, lett. a) del d.p.r. 917/1986 - deducibilità dalla base imponibile per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che persegono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica;

soggetti Irpef - art. 10, comma 1, lett l-quater) del d.p.r. 917/1986 - deducibilità dal reddito complessivo (se non già dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo) delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università; soggetti Irpef - art. 15 comma 1, lett i-octes) del d.p.r. n. 917/1986 - detraibilità nel limite del 19% della spesa delle erogazioni liberali a favore delle università finalizzate all'innovazione tecnologica, all'ampliamento dell'offerta formativa e all'edilizia universitaria.

Art. 60 bis del d.l. 73/2021 – credito d’imposta per borse di studio relative a iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali promosse da università.



normativa

L. 240/2010

Reg. Borse DR. 15823 16/4/2007



PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE

I corsi di perfezionamento sono percorsi post laurea per lo sviluppo di competenze di alto livello e per il miglioramento della propria professionalità. Rilasciano crediti formativi e possono prevedere lo stage. I corsi di formazione permanente e i corsi executive sono percorsi di crescita pensati per professionisti già attivi sul mercato del lavoro. Rappresentano dei momenti di riqualificazione e di aggiornamento formativo e a differenza dei corsi di perfezionamento, sono aperti anche a diplomati. Possono rilasciare Crediti Formativi Universitari.



vantaggi per le imprese

- Collaborazione alla progettazione dei corsi per reclutamento di personale qualificato;
- Formazione/aggiornamento proprio personale;
- Possibilità di ospitare allievi in stage e di reperire temporaneamente risorse;
- Valorizzazione delle eccellenze aziendali messe a disposizione per testimonianze nelle lezioni;
- Offerta di borse di studio ad allievi meritevoli



modalità di attivazione

L'azienda/Ente può proporre all'Università la propria collaborazione che viene formalizzata in un contratto/convenzione in base al ruolo che intende ricoprire.



durata

Variabile con un monte ore che può prevedere attività didattica frontale, studio individuale, esercitazioni di laboratorio e altre forme di studio guidato e di didattica interattiva, nonché un periodo di stage (se previsto) e la redazione di un progetto o elaborato finale.



agevolazioni fiscali

In caso di formazione del proprio personale:

deducibilità della spesa per la formazione dal reddito imponibile e dalla base imponibile Irap per ragioni di inerzia; art. 1, commi da 46 a 56, l. 205/2017 - credito d'imposta per la formazione 4.0;

art. 48-bis del d.l. 73/2021 – credito d'imposta per attività di formazione professionale di alto livello.

In caso di erogazione di borse di studio:

art. 60-bis del d.l. 73/2021 – credito d'imposta per borse di studio erogate in favore di iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private; deducibilità della spesa a titolo di spesa di sponsorizzazione o di rappresentanza o a titolo di erogazione liberale ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. a) e dell'art. 10, comma 1, lett l-quater) del d.p.r. 917/1986.

Per i lavoratori autonomi:

art. 54, comma 5, del d.p.r. 917/1986 – deducibilità dal reddito professionale della spesa sostenuta per la frequenza a master nel limite annuo di euro 10.000.



normativa

Decreto Presidente Repubblica 10 marzo 1982, n.162

Legge 19 novembre 1990, n. 341

Legge 240/2010

DM 509/1999 e DM 270/2004

Regolamento per i Master Universitari e l'Alta Formazione DR

Prot. N. 0057670/21 Registrato il 03/05/2021



MASTER

I master universitari di I e II livello sono corsi di studio post-laurea a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, pensati per studenti ma anche per professionisti che sentono la necessità di riqualificarsi. Sono finalizzati ad approfondire le conoscenze e le competenze in settori innovativi e di particolare rilevanza strategica del mondo produttivo ed industriale, caratterizzati da un forte approccio interdisciplinare ed applicativo.



vantaggi per le imprese

- Collaborazione alla progettazione dei master per reclutamento di personale qualificato
- Formazione/aggiornamento proprio personale
- Possibilità di ospitare allievi in stage e di reperire temporaneamente nuove risorse
- Valorizzazione delle eccellenze aziendali messe a disposizione per testimonianze nelle lezioni
- Offerta di borse di studio ad allievi meritevoli



modalità di attivazione

L'azienda/Ente può proporre all'Università la propria collaborazione che viene formalizzata in un contratto/convenzione in base al ruolo che intende ricoprire.



durata

Almeno annuale (acquisizione di almeno 60 CFU, corrispondenti a 1500 ore tra attività didattica frontale/ esercitazioni/ laboratorio/stage e la redazione di un progetto o elaborato finale).



agevolazioni fiscali

In caso di formazione del proprio personale:

deducibilità della spesa per la formazione dal reddito imponibile e dalla base imponibile Irap per ragioni di inerzia; art. 1, commi da 46 a 56, l. 205/2017 - credito d'imposta per la formazione 4.0; art. 48-bis del d.l. 73/2021 – credito d'imposta per attività di formazione professionale di alto livello.

In caso di erogazione di borse di studio:

art. 60-bis del d.l. 73/2021 – credito d'imposta per borse di studio erogate in favore di iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private; deducibilità della spesa a titolo di spesa di sponsorizzazione o di rappresentanza o a titolo di erogazione liberale ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. a) e dell'art. 10, comma 1, lett. l-quater) del d.p.r. 917/1986. Per i soggetti Irpef: art. 15 comma 1, lett i-octes) del d.p.r. n. 917/1986 - detraibilità nel limite del 19% della spesa delle erogazioni liberali a favore delle università finalizzate all'innovazione tecnologica, all'ampliamento dell'offerta formativa e all'edilizia universitaria.

Per i lavoratori autonomi:

art. 54, comma 5, del d.p.r. 917/1986 – deducibilità dal reddito professionale della spesa sostenuta per la frequenza a master nel limite annuo di euro 10.000.



normativa

Legge 240/2010

DM 509/1999 e DM 270/2004

Regolamento per i Master Universitari e l'Alta Formazione DR

Prot. N. 0057670/21 Registrato il 03/05/2021



DOTTORATI DI RICERCA

Tutte le aziende e le istituzioni pubbliche e private possono finanziare una o più borse di dottorato su tematiche di ricerca di comune interesse con i corsi di Dottorato. La possibilità è aperta sia alle aziende/istituzioni che hanno all'interno una unità di R&D sia a tutte le altre. Le borse di studio a progetto finanziate, saranno messe a concorso tramite il Bando di ammissione al Dottorato di Ricerca secondo le vigenti disposizioni di legge. Il dottorando vincitore di una di queste borse non sarà inserito nell'organizzazione aziendale, ma sarà uno studente full time di un corso di dottorato, impegnato a svolgere un progetto di ricerca di interesse aziendale e che potrà svolgere l'attività di ricerca sia in Ateneo che presso l'Azienda/ente.



agevolazioni fiscali

Se la ricerca è diretta a conseguire un risultato utilizzabile dall'impresa, la quale ha il diritto di far proprio e/o sfruttare (tanto in via esclusiva quanto in modo condiviso) l'eventuale risultato della ricerca:

art. 1, comma 1064, l. 178/2020; art. 1, commi 200, 201, 202, l. 27.12.2019, n. 160 - credito d'imposta per ricerca e sviluppo;

art. 1, commi da 37 a 45, l. 190/2014 e successive modificazioni - Patent box (detassazione del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso a terzi di beni immateriali);¹

deducibilità della spesa dal reddito se di natura inerente.

Se l'impresa non ha il diritto di acquisire il risultato della ricerca:

Soggetti Ires:

art. 1, commi 353 e 354, l. 266/2005 - integrale deducibilità dal reddito dei fondi versati per il finanziamento della ricerca a titolo di contributo o liberalità;

art. 100, comma 2, lett. a) d.p.r. 917/1986 – deducibilità per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che persegono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica;

in alternativa, se esistono i presupposti, deducibilità delle somme erogate a titolo di spese di rappresentanza.

Soggetti Irpef:

deducibilità delle somme erogate a titolo di spese di rappresentanza;

art. 10, comma 1, lett I-quater), d.p.r. 917/1986 - deducibilità dal reddito complessivo (se non già dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo) delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università;

art. 15 comma 1, lett i-octes) del d.p.r. n. 917/1986 - detraibilità nel limite del 19% della spesa delle erogazioni liberali a favore delle università finalizzate all'innovazione tecnologica, all'ampliamento dell'offerta formativa e all'edilizia universitaria.

Soggetti Ires e Irpef:

art. 60 bis del d.l. 73/2021 – credito d'imposta per borse di studio relative a iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali promosse da università;

art. 48-bis d.l. 73/2021 – Credito d'imposta per spese relative ad attività di formazione professionale di alto livello;

art. 1, commi da 46 a 56, l. 205/2017 - credito d'imposta per la formazione 4.0.



normativa

Decreto Legge numero 145 del 23 dicembre 2013

Legge di Bilancio 2020, art. 1 c. 198 – 209 Tuir, art. 100

¹ ai sensi dell'art. 6 del d.l. 146/2021, a decorrere dal 22.10.2021 il regime del Patent box è abrogato; al suo posto è prevista una maggiorazione del 90% dell'importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali (questa misura è alternativa al credito ricerca e sviluppo).



DOTTORATO EXECUTIVE

L'attivazione di una posizione di dottorato Executive permette alle aziende di formare i propri dipendenti, attraverso un percorso dottorale, al fine di promuovere la ricerca e l'innovazione all'interno dell'Azienda stessa, ottenendo al termine il titolo di dottore di ricerca. Il percorso formativo viene costruito di comune accordo dall'azienda e dal Collegio Docenti del Corso di Dottorato e prevede sia la frequenza a corsi universitari che lo svolgimento dell'attività di ricerca.



agevolazioni fiscali

Se la ricerca è diretta a conseguire un risultato utilizzabile dall'impresa, la quale ha il diritto di far proprio e/o sfruttare (tanto in via esclusiva quanto in modo condiviso) l'eventuale risultato della ricerca:

art. 1, comma 1064, l. 178/2020; art. 1, commi 200, 201, 202, l. 27.12.2019, n. 160 - credito d'imposta per ricerca e sviluppo;

art. 1, commi da 37 a 45, l. 190/2014 e successive modificazioni - Patent box (detassazione del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso a terzi di beni immateriali);² deducibilità della spesa dal reddito se di natura inerente.

Se l'impresa non ha il diritto di acquisire il risultato della ricerca:

Soggetti Ires:

art. 1, commi 353 e 354, l. 266/2005 - integrale deducibilità dal reddito dei fondi versati per il finanziamento della ricerca a titolo di contributo o liberalità;

art. 100, comma 2, lett. a) d.p.r. 917/1986 – deducibilità per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che persegono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica sono deducibili; in alternativa, se esistono i presupposti, deducibilità delle somme erogate a titolo di spese di rappresentanza.

Soggetti Irpef:

deducibilità delle somme erogate a titolo di spese di rappresentanza;

art. 10, comma 1, lett I-quater), d.p.r. 917/1986 - deducibilità dal reddito complessivo (se non già dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo) delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università;

art. 15 comma 1, lett i-octes) del d.p.r. n. 917/1986 - detraibilità nel limite del 19% della spesa delle erogazioni liberali a favore delle università finalizzate all'innovazione tecnologica, all'ampliamento dell'offerta formativa e all'edilizia universitaria.

Soggetti Ires e Irpef

art. 60 bis del d.l. 73/2021 – credito d'imposta per borse di studio relative a iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali promosse da università;

art. 48-bis d.l. 73/2021 – Credito d'imposta per spese relative ad attività di formazione professionale di alto livello.



normativa

Legge di Bilancio 2020, art. 1 c. 198 – 209

² ai sensi dell'art. 6 del d.l. 146/2021, a decorrere dal 22.10.2021 il regime del Patent box è abrogato; al suo posto è prevista una maggiorazione del 90% dell'importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali (questa misura è alternativa al credito ricerca e sviluppo).



DOTTORATO IN ALTO APPRENDISTATO

L'attivazione di una posizione di Dottorato in Alto Apprendistato permette di coniugare il contratto di apprendistato e il dottorato, sviluppando un progetto di ricerca di comune interesse tra Ateneo e azienda. Tramite l'assunzione di un giovane laureato che al termine del percorso otterrà il titolo di Dottore di Ricerca. Risponde alla volontà dell'azienda di sviluppare un progetto particolarmente avanzato, con caratteristiche di forte innovatività e originalità, per il quale non dispone delle necessarie competenze e risorse interne. È riservato a laureati con meno di 30 anni di età al momento dell'assunzione. Il percorso formativo del dottorando è concordato fra Università e azienda e si articola in periodi di formazione interna all'azienda e periodi di formazione esterna presso l'Università.



agevolazioni fiscali

Se la ricerca è diretta a conseguire un risultato utilizzabile dall'impresa, la quale ha il diritto di far proprio e/o sfruttare (tanto in via esclusiva quanto in modo condiviso) l'eventuale risultato della ricerca:

art. 1, comma 1064, l. 178/2020; art. 1, commi 200, 201, 202, l. 27.12.2019, n. 160 - credito d'imposta per ricerca e sviluppo;

art. 1, commi da 37 a 45, l. 190/2014 e successive modificazioni - Patent box (detassazione del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso a terzi di beni immateriali);³ deducibilità della spesa dal reddito se di natura inerente.

Se l'impresa non ha il diritto di acquisire il risultato della ricerca:

Soggetti Ires:

art. 1, commi 353 e 354, l. 266/2005 - integrale deducibilità dal reddito dei fondi versati per il finanziamento della ricerca a titolo di contributo o liberalità;

art. 100, comma 2, lett. a) d.p.r. 917/1986 – deducibilità per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che persegono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica sono deducibili; in alternativa, se esistono i presupposti, deducibilità delle somme erogate a titolo di spese di rappresentanza.

Soggetti Irpef:

deducibilità delle somme erogate a titolo di spese di rappresentanza;

art. 10, comma 1, lett I-quater), d.p.r. 917/1986 - deducibilità dal reddito complessivo (se non già dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo) delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università;

art. 15 comma 1, lett i-octes) del d.p.r. n. 917/1986 - detraibilità nel limite del 19% della spesa delle erogazioni liberali a favore delle università finalizzate all'innovazione tecnologica, all'ampliamento dell'offerta formativa e all'edilizia universitaria.

Soggetti Ires e Irpef

art. 60 bis del d.l. 73/2021 – credito d'imposta per borse di studio relative a iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali promosse da università;

art. 48-bis d.l. 73/2021 – Credito d'imposta per spese relative ad attività di formazione professionale di alto livello.



normativa

Decreto Legislativo 81/2015

Legge di Bilancio 2020

3 ai sensi dell'art. 6 del d.l. 146/2021, a decorrere dal 22.10.2021 il regime del Patent box è abrogato; al suo posto è prevista una maggiorazione del 90% dell'importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali (questa misura è alternativa al credito ricerca e sviluppo).



COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA E SVILUPPO DI CAPITALE UMANO

L'istruzione rappresenta un fattore che contribuisce a rendere il mondo più sicuro, sostenibile e interdipendente. L'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile mira a garantire che tutti gli individui abbiano accesso alla formazione. Le imprese sostengono con borse di studio il percorso universitario di giovani provenienti dai Paesi in via di sviluppo, nell'ambito di convenzioni di cooperazione interuniversitaria.



vantaggi per le imprese

Il supporto delle imprese è valorizzato sui canali social e sul sito UNIMIB, dando visibilità e valorizzando l'impegno per lo sviluppo sostenibile. Le imprese sono invitate in Ateneo per eventi a supporto della cooperazione internazionale. Possono individuare capitale umano qualificato, anche in vista della apertura di nuovi mercati nei Paesi in via di sviluppo.



modalità di attivazione

Le imprese erogano un budget per borse di studio sponsorizzate a favore di giovani provenienti da istituzioni di Paesi in via di sviluppo con cui UNIMIB ha una convenzione.



durata

La borsa di studio è erogata all'inizio dell'anno accademico ed è rinnovata per la durata legale del corso di studio a cui è iscritto/a il/la giovane.



agevolazioni fiscali

Deducibilità dal reddito, nei limiti previsti dalla disciplina fiscale, delle somme erogate a titolo di spesa di rappresentanza.

In alternativa per i soggetti Ires:

art. 100, comma 2, lett. a) d.p.r. 917/1986 – deducibilità per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che persegono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica;

per i soggetti Irpef:

art. 10, comma 1, lett I-quater), d.p.r. 917/1986 - deducibilità dal reddito complessivo (se non già dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo) delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università; art. 15 comma 1, lett i-octes), d.p.r. 917/1986 – detraibilità nel limite del 19% della spesa delle erogazioni liberali a favore delle università finalizzate all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 60 bis del d.l. 73/2021 – credito d'imposta per borse di studio relative a iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali promosse da università.



normativa

Legge n. 125/2014 (Disciplina sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);
Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



CATTEDRA FINANZIATA (PROFESSORSHIP)

Aziende e Enti possono finanziare l'istituzione di una cattedra, a termine o permanente, in specifici ambiti disciplinari. L'istituzione della cattedra può essere finanziata da lasciti o contratti di finanziamento e la selezione può essere interna o esterna.



vantaggi per le imprese

- Contribuire in modo diretto allo sviluppo di didattica e ricerca
- Associare il nome dell'azienda o dell'ente a una posizione accademica
- Favorire la crescita della faculty di Ateneo con docenti di alto profilo



modalità di attivazione

Attraverso una donazione o la stipula di un contratto di finanziamento della cattedra.



durata

Minimo cinque anni.



agevolazioni fiscali

In generale per le imprese: deducibilità della spesa a titolo di costo di sponsorizzazione o di rappresentanza, ove ricorrono le condizioni e nei limiti previsti per queste tipologie di spese.

Soggetti Ires:

art. 1, commi 353 e 354, l. 266/2005 - integrale deducibilità dal reddito dei fondi versati per il finanziamento della ricerca a titolo di contributo o liberalità;

art. 100, comma 2, lett. a) del d.p.r. 917/1986 - deducibilità dalla base imponibile per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che persegono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica.

Soggetti Irpef:

art. 10, comma 1, lett l-quater) del d.p.r. 917/1986 - deducibilità dal reddito complessivo (se non già dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo) delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università;

art. 15 comma 1, lett i-octes) del d.p.r. n. 917/1986 - detraibilità nel limite del 19% della spesa delle erogazioni liberali a favore delle università finalizzate all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa.



normativa

Legge 240/2010

Legge 230/2005



CAREER DAY - IN PRESENZA E ONLINE

Il Career Day è una giornata dedicata ad un primo incontro tra studenti e laureati dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca con le risorse umane di aziende ed enti alla ricerca di figure professionali qualificate.

Enti e aziende partecipanti possono proporre opportunità di lavoro e stage ed effettuare un primo colloquio conoscitivo presso gli stand con i candidati interessati alla loro realtà lavorativa.

L'evento è annualmente arricchito e potenziato con diverse attività che variano in base alle esigenze del mercato del lavoro o del tipo di servizi che si vogliono offrire.



vantaggi per le imprese

- Incontrare studenti e laureati del nostro Ateneo
- Veicolare opportunità di stage (curriculare ed extracurriculare) e lavoro
- Sviluppare Employer branding anche mediante le presentazioni aziendali
- Pagina col profilo aziendale a disposizione da 1 mese prima dell'evento per i 6 mesi successivi



modalità di attivazione

Le aziende possono aderire registrandosi sul sito www.bicoccacareerfair.it



durata

Il Career Day in presenza si svolge in 1 giornata.

Il Bicocca Career Fair da remoto, dura circa una settimana.



agevolazioni fiscali

Le imprese che versano un contributo per partecipare al Career Day o al Career Fair sostengono questa spesa con l'obiettivo di far conoscere la realtà aziendale a studenti o laureati che potrebbero essere interessati al reclutamento tra il personale dell'azienda e di avviare un rapporto di reciproca conoscenza con ipotetici candidati da assumere. Le finalità della spesa sono legate all'esercizio dell'attività; il versamento sostenuto dovrebbe essere quindi deducibile dalla base imponibile Irpef, Ires e Irap in quanto di natura inerente, ma la spesa non gode di particolari agevolazioni.



normativa

D.Lgs. n.276/2003, art. 6.



RICERCA COMMISSIONATA

L'Università realizza attività di ricerca, consulenza e formazione dietro pagamento di un corrispettivo. In questo modo le imprese possono accedere con semplicità a servizi specifici per le proprie esigenze. Accanto alle attività di ricerca commissionata l'Università eroga anche prestazioni a tariffario.



vantaggi per le imprese

- Accuratezza dei servizi/prestazioni richieste;
- Impiego di attrezzature scientifiche all'avanguardia;
- Utilizzo di un vasto patrimonio di conoscenze



modalità di attivazione

Per le attività di ricerca, formazione e consulenza è possibile contattare l'Area della Ricerca per un supporto alla stipula del contratto.

Per le prestazioni a tariffario si possono contattare le strutture amministrative dei Dipartimenti.



durata

Da stabilire di volta in volta.



agevolazioni fiscali

Art. 1, comma 1064, l. 178/2020; art. 1, commi 200, 201, 202, l. 27.12.2019, n. 160 - credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

Art. 1, commi da 37 a 45, l. 190/2014 e successive modificazioni

- Patent box (detassazione del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso a terzi di beni immateriali).⁴

Deducibilità della spesa dal reddito imponibile e dalla base imponibile Irap se e in quanto di natura inerente.



normativa

L. 240/2010

Reg. Ricerca commissionata DR 1836 del 15/03/2021

L. 145/2018, art. 1, commi 78 – 81

4 ai sensi dell'art. 6 del d.l. 146/2021, a decorrere dal 22.10.2021 il regime del Patent box è abrogato; al suo posto è prevista una maggiorazione del 90% dell'importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali (questa misura è alternativa al credito ricerca e sviluppo).



RICERCA IN COLLABORAZIONE

L'Università può condurre e realizzare progetti di ricerca in collaborazione con aziende o altri soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali, per interesse pubblico o in risposta a bandi di finanziamento internazionali, comunitari, nazionali e regionali ai quali partecipare in partnership.



vantaggi per le imprese

- Partecipazione a bandi di finanziamento nazionali e internazionali
- Creazione di partenariati aziende-università
- Sviluppo di innovazione
- Consolidamento delle relazioni tra azienda e università



modalità di attivazione

Sottoscrizione di accordo o convenzione tra azienda e università oppure presentazione di una proposta progettuale congiunta in risposta a un bando di finanziamento.



durata

Varia a seconda del progetto.



agevolazioni fiscali

Art. 1, comma 1064, l. 178/2020; art. 1, commi 200, 201, 202, l. 27.12.2019, n. 160 – credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

Art. 1, commi da 37 a 45, l. 190/2014 e successive modificazioni
- Patent box (detassazione del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso a terzi di beni immateriali).⁵

Deducibilità della spesa dal reddito imponibile e dalla base imponibile Irap se è in quanto di natura inerente.




normativa

L. 240/2010

Reg. Ricerca commissionata DR 1836 del 15/03/2021

L. 145/2018, art. 1, commi 78 – 81

5 ai sensi dell'art. 6 del d.l. 146/2021, a decorrere dal 22.10.2021 il regime del Patent box è abrogato; al suo posto è prevista una maggiorazione del 90% dell'importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali (questa misura è alternativa al credito ricerca e sviluppo).



SPIN OFF E START UP

L'Università prevede due tipologie di Spin Off, partecipate direttamente dall'Ateneo oppure non partecipate (c.d. accreditate), e le Start Up promosse dall'Ateneo. Si tratta di imprese innovative costituite da soggetti diversi: docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, tecnologi e tecnici EP per le Spin Off, studenti, laureati o dottori di ricerca per le Start Up. Le aziende possono partecipare alla costituzione delle Spin Off o delle Start Up come socio fondatore o possono decidere di sostenere finanziariamente queste imprese innovative.



vantaggi per le imprese

- Investimento in imprese innovative
- Partecipazione alle conoscenze dell'Università
- Sviluppo di innovazione
- Accesso a conoscenze settoriali



modalità di attivazione

Partecipazione al capitale della Spin Off o Start Up in fase di costituzione o successivamente alla costituzione.

Negoziazione di accordi con la Spin Off o Start Up per finanziamenti o collaborazioni successive alla costituzione.



durata

Durata della Spin Off o Start Up (come da statuto societario).
Stabilità dagli accordi.



agevolazioni fiscali

Agevolazioni e sgravi fiscali per *Start up* innovative e incubatori certificati

Soggetti Irpef:

- art. 29 del d.l. n. 179/2012 - all'imposta linda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento della somma (assoggettata a limiti quantitativi) investita dal contribuente nel capitale di *Start up* o PMI innovative;
- in alternativa: art. 29 bis del d.l. n. 179/2012 - detrazione dall'Irpef, concessa ai sensi del Regolamento "*de minimis*", per un importo pari al 50 per cento della somma (assoggettata a limiti quantitativi) investita dal contribuente nel capitale di rischio di startup innovative.

Soggetti Ires:

- art. 29 del d.l. n. 179/2012 - deduzione dal reddito imponibile del 30 per cento della somma erogata in favore degli enti collettivi che investono direttamente nel capitale di rischio di una *Start up* o PMI innovativa ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *Start up* innovative. Correlata, ma non direttamente afferente all'investimento in società di nuova costituzione, è il "credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo innovative". La normativa rilevante, invero, prevede un credito pari al 12% delle spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con *startups-innovative*. Le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (art. 38, comma 4, del d.l. n. 34/2020).



normativa

Reg. Spin Off DR 2079 del 24/04/2018

Linee guida nuova imprenditorialità CdA del 23/09/2014

Link utili: Normativa e prassi:

www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/scheda-start-up-innovative/np-start-up-innovative-imprese



BREVETTI

L'Università tutela le invenzioni dei propri ricercatori attraverso il deposito di brevetti. Al tempo stesso favorisce il trasferimento dei diritti di sfruttamento degli stessi al mondo imprenditoriale attraverso attività di licensing o tramite la cessione del titolo brevettuale. La tecnologia brevettata viene offerta dall'Università alle aziende del settore di riferimento oppure può essere richiesta direttamente dalle aziende interessate.



vantaggi per le imprese

- Migliorare la competitività grazie all'acquisizione di nuove tecnologie
- Esclusività nell'applicare la tecnologia e più velocità nel conseguire l'innovazione
- Rafforzamento rapporti tra azienda e università



modalità di attivazione

L'azienda interessata ad una tecnologia brevettata di proprietà dell'Università può chiedere di acquisire i diritti di sfruttamento commerciale o la concessione in licenza (esclusiva o non esclusiva) del brevetto.



durata

Variabile a seconda della tecnologia e della tipologia contrattuale.



agevolazioni fiscali

Art. 1, commi da 37 a 45, l. n. 190/2014 e successive modificazioni - Patent box (detassazione del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso a terzi di beni immateriali).⁶

Art. 1, commi 200, 201 e 202, l. 27.12.2019, n. 160 - credito di imposta per ricerca e sviluppo.

Deducibilità della spesa dal reddito d'impresa se e in quanto di natura inerente.

La titolarità o la licenza di brevetti favorisce la qualificazione dell'impresa come *Start up* o PMI innovativa.



normativa

L. 240/2010

Reg. Brevetti DR 87707 del 22/12/2017, art.13

⁶ ai sensi dell'art. 6 del d.l. 146/2021, a decorrere dal 22.10.2021 il regime del Patent box è abrogato; al suo posto è prevista una maggiorazione del 90% dell'importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali (questa misura è alternativa al credito ricerca e sviluppo).



BICOCCA UNIVERSITÀ DEL CROWDFUNDING

Un'opportunità per i giovani ricercatori e i laureati di portare avanti e realizzare le loro idee attraverso l'open innovation. E un'opportunità di partecipazione e visibilità di qualità per le aziende.

Sono le caratteristiche di [Bicocca Università del Crowdfunding](#), il programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca che sostiene l'innovazione e lo spirito d'impresa dei giovani unendo il sostegno del "crowd" con quello delle imprese.



vantaggi per le imprese

- Corporate Social Responsibility
- Scelta del tema progettuale
- Sostegno all'innovazione
- Ritorno di immagine



modalità di attivazione

Manifestazione di interesse e contratto di sponsorizzazione.



durata

Un anno



agevolazioni fiscali

Se l'impresa si limita a sponsorizzare il programma di Crowdfunding, la spesa rientra nei costi di rappresentanza ed è deducibile dal reddito imponibile e dalla base imponibile Irap nei limiti previsti per tale tipologia di costi.

Se l'impresa dovesse investire direttamente tramite la piattaforma on line nella società proponente, qualora il soggetto finanziato sia una *Start up*, l'impresa può beneficiare delle agevolazioni fiscali ordinariamente riconosciute ai finanziatori di simili società (si veda la scheda relativa agli Spin Off, la definizione dell'impresa start up è contenuta nell'art. 25 del d.l. n. 179/2012; i relativi benefici fiscali sono stabiliti nell'art. 29, nonché, per le agevolazioni concesse secondo i cosiddetti *de minimis*, nell'art. 29bis dello stesso d.l. n. 179/2012).

Infine, se l'impresa finanziatrice fosse un incubatore certificato, ovvero una società che fornisce professionalmente attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo di imprese innovative mediante l'offerta di servizi appositi, essa, oltre a godere degli ordinari benefici fiscali riservati ai finanziatori di *Start up* fruisce di ulteriori vantaggi riguardanti, per lo più, esenzioni dal pagamento di tasse e oneri di registrazione.



normativa

D.M. 28 dicembre 2020

L. 240/2010



BIBLIOTECA E ARCHIVI

La Biblioteca dell'Università di Milano-Bicocca gestisce risorse bibliografiche e archivistiche. Nell'ambito di queste attività è possibile sostenere diverse iniziative. Per esempio, il riordino, l'inventariazione analitica, lo studio e la valorizzazione di un fondo archivistico di piccole, medie o grandi dimensioni del Polo di Archivio Storico, che può anche essere finalizzato a pubblicazioni, conferenze o seminari in ambito sia accademico che di terza missione. Ulteriori iniziative finanziabili sono il restauro di libri antichi e l'organizzazione di convegni storico-scientifici dedicati a un tema presente negli archivi della Biblioteca.



vantaggi per le imprese

A seconda della tipologia e delle dimensioni dell'archivio o del convegno finanziato:

- citazione del nome dell'impresa (con link al suo sito) nella pagina web dedicata all'archivio, sui social e in ogni evento di presentazione dell'archivio stesso
- citazione del nome e del logo dell'impresa nella pagina web dedicata all'archivio, sui social e in ogni evento di presentazione e collocazione di una targa all'ingresso del locale che ospita l'archivio; cessione gratuita di riproduzioni di materiali d'archivio anche per fini commerciali
- citazione del nome dell'impresa nei crediti delle pubblicazioni, nelle pagine web dedicate ai

risultati della ricerca e nel corso di ogni conferenza, seminario o evento aperto al pubblico

- logo dell'impresa su tutti i materiali promozionali del convegno e nelle pagine web ad esso dedicate; targa dello sponsor sul tavolo del catering; materiali pubblicitari dell'impresa nella cartellina da consegnare ai partecipanti e ai relatori.



modalità di attivazione

Bando pubblico di conferimento di incarico professionale ad archivista libero professionista (esterno).

Se privato erogazione liberale, se azienda accordo di sponsorizzazione o accordo di donazione per finanziare il lavoro dell'archivista. Bando pubblico di conferimento di incarichi professionali ad archivisti libero professionisti (esterni) o a cooperativa archivistica. Bando pubblico di conferimento di una borsa di studio o di un assegno di ricerca.

Per convegni: Sponsorizzazione



durata

La durata e il costo variano a seconda della consistenza dell'archivio



agevolazioni fiscali

Art. 1, comma 1, d.l. 83/2014 e successive modifiche - credito d'imposta "Art bonus". 7

Deducibilità della spesa dal reddito imponibile dell'impresa se e in quanto versamento eseguito con finalità di sponsorizzazione o a titolo di costo di rappresentanza. In alternativa per i soggetti Ires, ai sensi dell'art. 100, comma

2, lett. a), d.p.r. 917/1986: deducibilità dalla base imponibile per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica.

Per i soggetti Irpef, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett l-quater), d.p.r. 917/1986: deducibilità dal reddito complessivo – se non già dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo - delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università.

7 Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali eseguite, tra le altre finalità, per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. La legge di stabilità 2016 ha reso permanente e dato la configurazione definitiva al l'Art bonus. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.



EVENTI

L'Università organizza, gestisce e promuove diverse tipologie di iniziative: eventi istituzionali, quali career day, open day ma anche eventi scientifici, culturali, sportivi e di terza missione nazionali o internazionali. Le aziende possono concorrere alla loro organizzazione, sia progettando insieme le attività, sia sostenendole con sponsorizzazioni.



vantaggi per le imprese

- sostenere iniziative culturali e di terza missione
- valorizzare il brand aziendale
- consolidare la collaborazione con l'Ateneo anche in vista di progetti di ricerca
- reclutare laureati, dottorati e studenti master



modalità di attivazione

La collaborazione si attiva a seguito di uno specifico accordo o con manifestazione di interesse in risposta a un avviso di sponsorizzazione e può riguardare la sponsorizzazione finanziaria o tecnica o la co-organizzazione di specifiche iniziative.



durata

Variabile



agevolazioni fiscali

Non vi sono previste norme agevolative ad hoc. Tuttavia, le spese di sponsorizzazione sono ordinariamente deducibili dal reddito d'impresa. Se invece le somme sono versate all'Università senza che questa assuma particolari obblighi di promozione pubblicitaria dell'impresa e dei suoi prodotti, occorre distinguere: se la somma è erogata per promuovere l'immagine dell'impresa, essa può essere considerata una spesa di rappresentanza ed è deducibile nei limiti stabiliti per tale tipo di spese; se la somma è versata a puro titolo di liberalità, essa costituisce un onere deducibile dal reddito imponibile per i soggetti Ires, ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. a) del d.p.r. 917/1986, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, e per i soggetti Irpef, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett l-quater) del medesimo d.p.r. 917/1986.



normativa

L. 240/2010;

Reg. Concessione spazi DR. 1956 8/4/2019;

Reg. Contabilità e finanza DR. 1235 20/3/2017, art. 69



PROGETTI STRATEGICI

iBicocca, nato in via sperimentale nel mese di ottobre del 2015 è un progetto strategico dell'Ateneo dedicato a tutti gli studenti, indipendentemente dal corso di laurea e dall'anno di corso a cui sono iscritti. iBicocca si propone di attivare nei partecipanti un atteggiamento proattivo e spirito di iniziativa verso l'ecosistema imprenditoriale e dell'innovazione, sensibilizzando la loro curiosità e stimolandoli a sviluppare competenze complementari e trasversali richieste nel mondo del lavoro.

La partecipazione alle attività del progetto iBicocca è certificata dall'attribuzione di uno degli Open Badge Bicocca, con standard riconosciuto a livello internazionale.

Il Progetto **Bbetween** nato nel 2016 con l'obiettivo di sviluppare, **rafforzare e certificare le competenze trasversali**, si rivolge agli studenti dell'Università, ma anche ai cittadini, invitandoli a coltivare i propri interessi e le proprie attitudini, a investire su di sé, nella consapevolezza che le competenze più solide e versatili siano quelle personali.

Bbetween è strutturato in percorsi inseriti in aree disciplinari come cinema, cultural heritage, languages, multimedia, music, performing arts, voluntary work, writing.

I percorsi proposti sono spesso organizzati in collaborazione con i principali attori del mondo della cultura milanese: teatri, scuole civiche, conservatori, fondazioni, con i quali l'Università attiva specifiche convenzioni.

La partecipazione a ciascuno dei percorsi Bbetween, come per iBicocca, è certificata dall'attribuzione di uno degli Open Badge Bicocca, con standard riconosciuto a livello internazionale.

Rapporti col territorio

Il **partenariato pubblico-privato** è una forma di cooperazione tra enti pubblici e soggetti privati volta a finanziare e a gestire servizi o infrastrutture di interesse collettivo che non potrebbero essere realizzati con soli investimenti pubblici. Si tratta di aggregazioni di più soggetti che possono sviluppare azioni anche su un determinato territorio. I partner possono essere di varia natura, aziende pubbliche o private, enti, associazioni, fondazioni, istituzioni locali ecc.



vantaggi per le imprese

- Rafforzare reti per la gestione di progetti sul territorio in linea con le proprie policy
- Valorizzare la propria Brand Identity
- Ospitare studenti in stage o tirocini e possibilità di reclutamento
- Valorizzazione delle eccellenze aziendali tramite testimonianze in attività di formazione



modalità di attivazione

Il passaggio cruciale per attivare una collaborazione/partecipazione a progetti o un partenariato è la sottoscrizione di una convenzione/accordo. L'accordo tra più soggetti, in alcuni casi è un requisito essenziale per partecipare a bandi pubblici di finanziamento.



durata

Nel caso dei progetti iBicocca e Bbetween, ove si debba sottoscrivere una convenzione, la durata della stessa è a volte correlata alla durata del percorso formativo o alle specifiche attività, non c'è una durata standard. In alcune occasioni si stipulano accordi/convenzioni annuali o pluriennali, in quanto di portata superiore (Ateneo) che inglobano altre azioni/attività.

Nei partenariati/aggregazioni la durata viene stabilita di volta in volta nell'accordo.



agevolazioni fiscali

Se lo scopo dell'impresa è di entrare in contatto con o ricercare persone da assumere o collaboratori, la spesa per la partecipazione ai Progetti strategici ha natura inerente all'attività ed è deducibile dalla base imponibile delle imposte reddituali e dell'Irap.

Se lo scopo dell'impresa è di far conoscere il suo marchio e i suoi prodotti o semplicemente di promuovere la propria immagine e instaurare e/o accrescere buone relazioni con le autorità e gli operatori presenti sul territorio, la spesa in questione si potrebbe ritenere sostenuta per ragioni di pubblicità/sponsorizzazione o di rappresentanza ed è deducibile nei modi e nei limiti previsti per tali spese.

Se l'intervento dell'impresa consiste nel versamento di una somma di denaro a titolo liberale: deducibilità dal reddito, nei limiti previsti dalla disciplina fiscale, delle somme erogate a titolo di spesa di rappresentanza. In alterativa, per i soggetti Ires: art. 100, comma 2, lett. a) d.p.r. 917/1986 – deducibilità per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica; per i soggetti Irpef - art. 10, comma 1, lett l-quater), d.p.r. 917/1986 - deducibilità dal reddito complessivo (se non già dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo) delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università.



normativa

L. 240/2010; Reg. Concessione spazi DR. 1956 8/4/2019;
Reg. Contabilità e finanza DR. 1235 20/3/2017, art. 69

Bicocca ti agevola

A cura di **Luigi Di Pace** (*Area della Ricerca*)

Consulenza fiscale **Alberto Maria Gaffuri** (*Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia*) e **Jacopo Ratti**.

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). 

Questa pubblicazione è stata realizzata nell'ambito delle attività di valorizzazione della ricerca progettate dall'Area della Ricerca dell'Università di Milano-Bicocca.

Capo Area, **Michele Nicolosi**.

Prorettore alla Valorizzazione della Ricerca, **Salvatore Torrisi**.

Progetto grafico e impaginazione **Michela Tondin** (*Area Affari Istituzionali, Legali e Comunicazione*).

www.unimib.it

Facebook: www.facebook.com/bicocca

Twitter: www.twitter.com/unimib

Linkedin: www.linkedin.com/school/university-degli-studi-di-milano-bicocca

Per informazioni e contatti ricerca@unimib.it

